

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE

Art. 1

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata PRO LOCO CARRE' il 04 dicembre 1975. Essa ha sede in Carrè, via Roma.

L'Associazione PRO LOCO CARRE' ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge compiti di utilità pubblica e sociale.

L'Associazione PRO LOCO CARRE' è un' organizzazione apartitica.

Art. 2

L'Associazione PRO LOCO CARRE' svolge la sua attività nel territorio del comune di Carrè, provincia di Vicenza.

FINALITA'

Art. 3

Gli scopi che l'Associazione PRO LOCO CARRE' si propone sono:

- a) Riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in giurisdizione;
- b) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
- c) Promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- d) Realizzare iniziative rivolte a privilegiare la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- e) Favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- f) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- g) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

- h) Preoccuparsi del regolare procedimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la loro più larga funzionalità;
- i) Assistere agli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente opportune modifiche;
- j) Svolgere attività di assistenza ed informazione turistica nel rispetto dell' Art. 20, comma 3, lettera c) della L.R. 33/2002, tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;

L'Associazione non ha finalità di lucro. I proventi della attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ORGANI

Art. 4

Gli organi dell'Associazione PRO LOCO CARRE' sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti
- e) Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

ASSEMBLEA ORDINARIA, convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza quali:

- a) Approvazione dei Bilanci e della programmazione annuale
- b) Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei probiviri

All' ASSEMBLEA STRORDINARIA spettano:

- c) Le modifiche statutarie
- d) Lo scioglimento dell'Associazione

All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua: hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le operazioni di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un' altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria delibera sul Bilancio Consultivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci è convocata prima del termine previsto dalla Provincia per la presentazione dei bilanci.

Le deliberazioni devono essere inviate agli organi competenti per legge nei termini dagli stessi prefissati.

L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente dell' Associazione Pro Loco previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci con congruo preavviso prima della data prefissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi mezz' ora dopo, è valida con qualsiasi numero dei presenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, escluso gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione Pro Loco quando ne ravvisi la necessità oppure dietro richiesta scritta o del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con un avviso che deve essere inviato ai soci con congruo preavviso prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria o altra forma di pubblicità.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi mezz' ora dopo, è valida con qualsiasi numero dei presenti, delibera con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della Pro Loco.

CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di sette membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci e da tre membri nominati dal Consiglio.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Alle riunioni di Consiglio di Amministrazione partecipa la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario con funzioni eventualmente anche di tesoriere (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, in questo caso senza diritto di voto).

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta può nominare inoltre un Comitato Esecutivo composto dai Consiglieri, tra cui il Presidente e il Segretario.

Hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario.

Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione: In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo all'Assemblea.

Al Consiglio spetta inoltre l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consultivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'Albo della Pro Loco o del comune dell'Ordine del Giorno e della data di convocazioni.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 7

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.

In unione con gli altri membri del Consiglio, il Presidente ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nomina, convoca e presiede il Consiglio Amministrazione e l'Assemblea dei soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

SEGRETARIO

Art. 8

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Presidenza.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da minimo tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza per qualsiasi motivo di posti del Collegio i componenti mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 10

Il Collegio dei Probiviri è composto da minimo tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza per qualsiasi motivo di posti del Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.

Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

TUTELA – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

L'atto costitutivo, lo Statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.

Art. 12

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 5 e, in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune di Carrè in cui la nostra Associazione ha sede, che provvederà ad utilizzarli per finalità di utilità sociale, fino all'eventuale costituzione di una nuova Associazione Pro Loco.

Art. 13

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario e il suo bilancio lo consenta, può assumere personale mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura, la durata dell'incarico e la retribuzione in osservanza delle normative vigenti.

FINANZIAMENTO

Art. 14

I proventi con i quali la Pro Loco Carrè provvede alla propria attività sono:

- 1) Le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) Eventuali fondi di riserva, conseguenti alle eccedenze di bilancio. L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito a favore di attività statutariamente previste;
- 3) Contributi di Enti quali Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, di Associazioni, Commercianti, Albergatori o privati;
- 4) Eventuali donazioni;
- 5) Proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

SOCI

Art. 15

I soci della Pro Loco Carrè, una libera associazione, possono essere tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio comunale o nei paesi vicini. I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali o materiali all'Associazione.

I soci hanno diritto:

- a) Alle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) A frequentare i locali dell'Associazione;
- c) A facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- d) A prendere visione presso la sede della Pro Loco degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata;

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

I provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione.

L'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, ha il diritto di proporre ricorso entro trenta giorni dall'avviso, avverso argomentazioni a tali decisioni.

VARIE

Art. 16

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme statutarie dell' UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Tutte le cariche all'interno della Pro Loco sono gratuite.

Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17

L'Associazione Pro Loco Carrè ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale secondo le norme del Regolamento Provinciale.

L'Associazione Pro Loco Carrè è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso la Regione del Veneto, Direzione Regionale Servizi Sociali.

CONSORZI

Art. 18

La Pro Loco Carrè, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altre Pro Loco della zona, esigendo al Consorzio di favorire

la collaborazione, di coordinare intelligentemente e promuovere le iniziative nella zona omogenea, propagandando sapientemente le attività promosse dalle stesse.

RAPPRESENTANZA REGIONALE

Art. 19

La Pro Loco Carrè può aderire all'Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete con diritto di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso. Con l'adesione tale organo riconosce tutta la normativa degli statuti Regionali e Provinciali UNPLI.

NORMA TRANSITORIA

Art. 20

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria tenutasi venerdì 30 aprile 2004 presso la sede della Pro Loco Carrè ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.